

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE DEI CONTI**  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO  
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel giudizio iscritto al n. 4402/pc del registro di Segreteria, proposto da Ruzzene Giuseppe nato a S. Giovanni Ilarione (VR) l'8 gennaio 1924, elettivamente domiciliato presso il Patronato INAS CISL, Stradella Piancoli n. 5, Vicenza, nei confronti dell'Ente Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, in actualità R.F.I. s.p.a., in persona dell'istitutore, avv. Giancarlo Alvino, rappresentata e difesa dall'avv. Camillo Vergari, giusta mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio, e con l'intervento dell'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Mascia;

alla pubblica udienza del 7 marzo 2006, con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Rosetta Zampieri, assenti le parti, esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto in

**FATTO**

Parte ricorrente, dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato collocato in quiescenza il 2.7.1984, ha presentato ricorso alla Corte dei conti chiedendo la declaratoria del diritto alla riliquidazione del trattamento di pensione in godimento sulla base degli aumenti stipendiali previsti dalle leggi n. 292 del 10.7.1984 e 779 del 24.12.1985, con il riconoscimento, sulle somme dovute, di interessi legali e rivalutazione monetaria.

A fondamento della domanda, il ricorrente ha richiamato i principi posti dall'art. 13 della legge n. 93/1983, evidenziando che la liquidazione del trattamento di pensione è avvenuta con riferimento al trattamento economico percepito alla data del collocamento a riposo, senza che si sia tenuto conto degli aumenti stipendiali maturati dopo la cessazione dal servizio e previsti per l'intero arco di vigenza del contratto (1983, 1984 e 1985).

A seguito della presentazione di rituale istanza di prosecuzione del giudizio innanzi a questa Sezione Giurisdizionale e della fissazione dell'udienza di discussione, si è costituita in giudizio con nota del 27.2.2006 la R.F.I. s.p.a., già Ente Ferrovie dello Stato, a mezzo dell'avv. Camillo Vergari.

La società convenuta ha evidenziato, in via preliminare, la soppressione del Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato e, conseguentemente, la ricorrenza dei presupposti per una pronuncia di interruzione o di estinzione del giudizio; ha eccepito, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando, per converso, la legittimazione dell'I.N.P.S., attuale gestore del Fondo Pensione del personale delle Ferrovie dello Stato di cui ha altresì chiesto la chiamata in causa; nel merito ha contestato, con richiami di giurisprudenza, la fondatezza della tesi prospettata dal ricorrente; in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la R.F.I. s.p.a. ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei di pensione e contestato la richiesta di cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei pensionistici maturati successivamente al 31.12.1991 secondo quanto disposto dall'art. 16, 6<sup>a</sup> comma l. 412/1991.

Intervenuto in giudizio con memoria difensiva del 10.2.2006, l'I.N.P.S. ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché l'improcedibilità del ricorso per omessa presentazione del ricorso in via amministrativa avverso la reiezione dell'istanza di riliquidazione della pensione; nel merito ha eccepito la prescrizione di ogni pretesa del ricorrente nonché l'infondatezza della domanda; in via subordinata e per il caso di accoglimento della pretesa attorea, l'ente previdenziale ha contestato la richiesta cumulativa di interessi legali e rivalutazione monetaria con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio.

All'udienza del 7 marzo 2006 assenti le parti, il Giudice, ritenuta la causa esaustivamente istruita, decideva il giudizio come da dispositivo in calce pubblicamente letto ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, depositato, al termine dell'udienza, in allegato al relativo verbale a disposizione delle parti come per legge.

## DIRITTO

Prima di procedere all'esame del merito è necessario esaminare preliminarmente le numerose eccezioni sollevate dalle amministrazioni resistenti .

Partendo dalle questioni evidenziate dalle Ferrovie dello Stato va osservato che l'art. 43 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria 2000) ha soppresso il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato di cui alla legge 9 luglio 1908 n. 418 esistente presso il Ministero del Tesoro, ed ha istituito un apposito Fondo speciale, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale al quale deve essere obbligatoriamente iscritto tutto il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Successivamente, con decreto 15 giugno 2000 emesso dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, sono state emanate le disposizioni attuative di detto fondo, le quali prevedono (all'art. 1) che "con effetto dal 1° aprile 2000, sono iscritti al Fondo speciale, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999 n. 488:

**a)** i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello stato;

**b)** i lavoratori dipendenti, assunti dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. a far data dal 1° aprile 2000".

Ciò posto, occorre tuttavia considerare che, nel caso di specie, per effetto delle norme sopra richiamate, non si è avuta la estinzione della persona giuridica convenuta, sebbene quella del "fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato" dalla stessa gestito e che tale "fondo", a prescindere dalla sua nuova denominazione, è stato interamente trasferito, a decorrere dal 1° aprile 2000, all'interno delle posizioni previdenziali gestite dall'INPS.

Non è dunque possibile farsi luogo alla pronuncia di estinzione per mancata riassunzione, né a quella di sospensione, non ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 295-298 c.p.c. Passando all'esame del difetto di legittimazione passiva sollevato dalla RFI SPA (già Ferrovie dello Stato s.p.a.), si osserva che, per i motivi che seguono, l'eccezione è infondata.

Questo giudice è consapevole dell'esistenza di alcuni orientamenti , tra l'altro in parte richiamati da parte resistente, secondo i quali a seguito dell' entrata in vigore dell' art. 43 della l. 23 dicembre 1999 n. 488 e del D.M. 15 giugno 2000, dovrebbe ritenersi venuta meno la legittimazione passiva della "Rete ferroviaria italiana s.p.a." (già "Ferrovie dello Stato s.p.a.") nei giudizi relativi ai trattamenti pensionistici trasferiti a carico del fondo speciale istituito presso l' I.N.P.S. ai sensi della menzionata legge (Sezione giurisdizionale Regione Molise 25 ottobre 2001 n. 204 e 2 dicembre 2002 n. 285).

A parere dell' autorità giudicante a tale orientamento è da preferire una diversa opzione interpretativa, che si fonda su una più estesa platea dei soggetti presenti (o evocabili in giudizio) che nella dinamica processuale potranno meglio rappresentare la questione oggetto del giudizio, e secondo cui tutte le articolazioni comunque coinvolte nella definizione del trattamento di quiescenza devono essere ritenute passivamente legittimate nei giudizi pensionistici innanzi

alla Corte dei Conti. Si è, pertanto dell'avviso che, come evidenziato da un condivisibile indirizzo di questa Corte ( Sez. Giurisdizionale Toscana n. 470/2004; Sez. Giurisdizionale Trentino Alto Adige n. 413/2002), la soppressione del Fondo Pensioni per il Personale delle Ferrovie dello Stato disposta ai sensi dell' art. 43 della l. 23 dicembre 1999 n. 488 - con contestuale iscrizione del Fondo speciale presso l' INPS per la gestione di posizioni previdenziali dei lavoratori della detta società - non determina il difetto di legittimazione passiva delle Ferrovie dello Stato s.p.a. nei predetti giudizi pensionistici.

Va, pertanto, disattesa la relativa eccezione sollevata da parte resistente.

Sulla base delle stesse considerazioni appare, parimenti infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'INPS la cui costituzione in giudizio rende priva di pregio la richiesta di chiamata in causa dell'INPS formulata dalla Ferrovie dello Stato.

Va altresì rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa presentazione del ricorso in via amministrativa ai sensi dell'art. 443 c.p.c., atteso che la predetta disposizione, invero, non trova applicazione nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 71 lett. B) del R.D.13 agosto 1933 n.1038, a mente del quale è sufficiente che l'interessato abbia presentato all'ente preposto la relativa istanza in via amministrativa, non occorrendo anche la presentazione del ricorso amministrativo avverso il diniego o il silenzio rifiuto della amministrazione.

Venendo ad esaminare il merito della controversia, giova evidenziare che costituisce oramai ius receptum che il personale delle Ferrovie dello Stato cessato dal servizio nella vigenza della disciplina dettata dalle leggi n. 292 del 10.7.1984 e 779 del 24.12.1985 abbia diritto, ai fini pensionistici, ad un trattamento calcolato sulla base degli aumenti contrattuali maturati alle varie date di scaglionamento dei benefici contrattuali, senza che sia configurabile il diritto dei medesimi a conseguire la riliquidazione della pensione sulla base degli aumenti stipendiali corrisposti successivamente alla cessazione dal servizio (Sez. III Appello n. 44/2001; Sez. Toscana n. 849/2004; Sez. Piemonte n. 998/2003; Sez. Veneto n. 428/2005 Sez. Veneto 907/2005).

Il suddetto orientamento trova, peraltro, l'autorevole avallo delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, con sentenza n. 17/1999/Q.M. hanno osservato che *“come non si matura in servizio il diritto ad un dato aumento percentuale dello stipendio ... prima della decorrenza dell'anno di riferimento, parallelamente non può calcolarsi in pensione - avente natura di retribuzione differita - un trattamento retributivo mai acquisito in servizio e mai entrato nel patrimonio del soggetto, in quanto il diritto all'intero, esistente in via potenziale o di mera aspettativa, non è poi sorto in concreto per non essersi verificata la condizione sospensiva della permanenza in servizio alla data di maturazione di quel determinato aumento percentuale annuale”*: interpretazione che appare conforme alla logica dell'ordinamento pensionistico ed al principio della stretta correlazione tra stipendio effettivo e trattamento di quiescenza, il cui fondamento è riposto in quelle norme (art. 43 e, con particolare riferimento al personale delle Ferrovie dello Stato, art. 220 D.P.R. n. 1092/1973) che individuano la base pensionabile nell'ultimo stipendio integralmente percepito, tale ritenendosi, per costante giurisprudenza della Corte dei Conti, la retribuzione maturata prima della data di collocamento a riposo, con esclusione dei miglioramenti successivi corrisposti al personale in attività di servizio.

Sulla base delle suesposte considerazioni, la domanda del ricorrente deve considerarsi priva di fondamento giuridico e come tale va respinta, ritenendosi assorbito in tale pronuncia ogni ulteriore profilo di doglianza evidenziato dalle parti in causa.

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, respinge il ricorso in epigrafe.

Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.  
Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.  
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio all'esito della pubblica udienza del 7.3.2006.

Il Giudice Unico  
f.to(dott.ssa Patrizia Ferrari)

Depositata in segreteria il 3.04.2006  
Direttore della Segreteria  
(f.to Guarino)